



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
**CITTÀ DI SUSÀ**

**ORDINANZA**

**N. 41 DEL 18/06/2019**

**OGGETTO:**

**ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA IN OCCASIONE DEL "GIRO TURISTICO AUTOMOBILISTICO"**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE**

Premesso che per il giorno 22 giugno 2019 è prevista in Città la sosta dei veicoli partecipanti al "Giro turistico automobilistico", organizzato dall'Associazione MX-5 Italia;

Considerato che la realizzazione dell'evento precluderà la sosta in parte di piazza della Repubblica;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta nelle zone interessate dall'evento, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

**ORDINA**

che dalle ore 09.00 alle ore 10.00 del giorno 22 giugno 2019, per i motivi specificati in premessa, sia vietata la sosta in piazza della Repubblica - parte dei parcheggi lato giardini, per consentire la sosta alle autovetture, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

**DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

## **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffò.

Susa, 18.06.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**